

STATUTO

**GIM - TERREDILAGO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUINO VA VIA CREVELLA 7/A

Numero REA: VA - 365074

Codice fiscale: 03604330120

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. RO 48691/17601 DI REPERTORIO NOTAIO	
	VITO CANDILORO	
	NORME DI FUNZIONAMENTO	
	Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto	
	Art. 1 - Denominazione	
	La cooperativa è denominata	
	"GIM - Terre di Lago Società Cooperativa Sociale Onlus"	
	o in forma abbreviata "GIM - Terre di Lago S.C.S. ONLUS".	
	Art. 2 - Sede	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Luino (VA).	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in	
	altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi	
	secondarie.	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 30 (trenta) giugno 2050 (due-	
	milacinquanta).	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i	
	soci che non hanno concorso alla approvazione della delibera-	
	zione di proroga hanno diritto di recesso.	
	Art. 4 - Scopo e attività mutualistica	
	Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai	
	sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a),	
	è di perseguire l'interesse generale della comunità alla pro-	

	mozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,	
	in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazio-	
	ne privata.	
	I soci della cooperativa intendono realizzare il contenuto	
	privilegiato dello scopo generale della comunità alla promo-	
	zione umana attraverso la promozione, la gestione e/o il so-	
	stegno di processi e servizi educativi, nonché la promozione e	
	la diffusione di modelli di economia solidale, favorendo l'ef-	
	fettiva affermazione dei diritti universali della persona, co-	
	sì come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti	
	dell'Uomo approvata dalla assemblea Generale delle Nazioni	
	Unite in data 10 dicembre 1948, con specifica attenzione	
	all'affermazione dei diritti economici e sociali.	
	I soci in particolare ritengono che la promozione umana della	
	comunità locale e universale possa essere perseguita attraver-	
	so una attenta e costante azione educativa verso il consumo	
	responsabile, da realizzare anche attraverso la promozione di	
	scambi economici equi e improntati alla solidarietà.	
	Infatti attraverso un consumo sobrio, attento alla qualità dei	
	prodotti e al loro impatto sull'ambiente, consapevole delle	
	dinamiche di sfruttamento umano che la produzione spesso im-	
	plica, è possibile influenzare il modo di produzione delle im-	
	prese in maniera da soddisfare i bisogni veri della persona,	
	preservare l'ambiente, relazioni sociali buone e il futuro	

	della generazione presente e di quelle che verranno.	
	In questa prospettiva la Cooperativa si attiverà nei confronti	
	dei soci e dei terzi fruitori, nonché della collettività, per	
	favorire modelli di economia sociale e solidale attraverso lo	
	svolgimento di servizi educativi ai sensi della Legge 381/91	
	comma 1 lett. a), promuovendo un consumo consapevole, respon-	
	sabile e sostenibile, sensibilizzando soci e terzi in quanto	
	consumatori nelle realtà sociali ed economiche dei produttori	
	e nelle loro sorti, incentivando altresì il consumo di prodot-	
	ti equi e solidali e biologici o di quelli comunque realizzati	
	con la cura per la preservazione dell'ambiente e per le gene-	
	razioni future, nonché il consumo dei prodotti dell'economia	
	sociale e locale a chilometro zero. In particolare la coopera-	
	tiva opererà sviluppando il più possibile forme di scambio	
	economico che abbiano per oggetto l'accesso al mercato di quei	
	soggetti più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affer-	
	mazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche	
	e/o geografiche e/o sociali e opererà per facilitarne l'accres-	
	so al mercato. A tal fine la Cooperativa si ispira e adegua la	
	sua azione ai principi contenuti nella Carta dei Criteri del	
	Commercio Equo e Solidale e alla normativa in materia.	
	La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla	
	L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla	
	normativa in materia, che in quanto funzionalmente collegate	
	ai servizi di cui all'art. 1, lett. a), consentono l'integra-	

	zione sociale di persone svantaggiate attraverso il loro inse-	
	rimento nel mondo del lavoro.	
	La cooperativa si connota per la realizzazione di una plurali-	
	tà di scambi mutualistici, secondo il combinato disposto degli	
	articoli 2512 e 2513 del codice civile. In particolare, in ra-	
	gione dello scambio mutualistico plurimo, la cooperativa svol-	
	ge la propria attività a favore delle seguenti categorie di	
	soci cooperatori:	
	a. soci fruitori, consumatori dei beni o utenti dei servizi	
	offerti dalla cooperativa;	
	b. soci lavoratori;	
	Lo scopo mutualistico che i soci utenti e fruitori intendono	
	perseguire attraverso la gestione della società è di fruire	
	delle attività formative ed educative della cooperativa, così	
	come di beneficiare di una distribuzione commerciale ispirata	
	ai valori sociali del mercato equo e solidale alle migliori	
	condizioni possibili sul mercato, nonché di contribuire a dif-	
	fondere la cultura di un commercio responsabile e consapevole	
	ispirato ai valori sociali del mercato equo e solidale, basato	
	su condizioni contrattuali e prezzi equi dei prodotti prove-	
	nienti dal Sud del mondo, prevenendo in tal modo lo sfrutta-	
	mento lavorativo e commerciale dei produttori di aree svantag-	
	giate del mondo.	
	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa	
	intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione	

	in forma associata dell'impresa continuità di occupazione la-	
	vorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali.	
	Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è ob-	
	bligata al principio della parità di trattamento, ed è deman-	
	data all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i	
	soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa	
	condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti	
	gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei	
	confronti dei soci.	
	La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla coopera-	
	tiva e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle	
	leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.	
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente,	
	la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui	
	all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazio-	
	ne del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finan-	
	ziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle ri-	
	serve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mu-	
	tualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 59/1992.	
	La cooperativa, in un'ottica di mutualità esterna e promozione	
	del commercio equo e solidale, orienta la propria attività an-	
	che in favore dei c.d. Produttori Marginali, ovvero coloro che	
	svolgono in forma associata una attività produttiva in aree	
	economicamente svantaggiate ovvero in condizioni svantaggiate	

	e che necessitano di aiuto nell'accesso al mercato. I Produt-	
	tori Marginali nel contempo sono i destinatari dell'azione	
	educativa e formativa svolta dalla Cooperativa - direttamente	
	o attraverso altre organizzazioni appartenenti al medesimo mo-	
	vimento - per migliorare e implementare la propria impresa.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai so-	
	ci e vendere beni e servizi anche a non soci.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del movimento cooperativo unitario italiano pertanto po-	
	trà aderire ad organismi economici o sindacali che si propon-	
	gono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche,	
	di lavoro o di servizio.	
	Art. 5 - Oggetto	
	La cooperativa, in relazione all'attività mutualistica ed ai	
	requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto del princi-	
	pio della parità di trattamento, ha per oggetto le seguenti	
	attività:	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi sociali educativi	
	e formativi a favore dei propri soci e di utenti diversi, so-	
	prattutto se portatori di interessi sociali ed economici svan-	
	taggiati, nonché il sostegno e/o la gestione di progetti di	
	sviluppo nelle comunità svantaggiate; più in particolare la	
	Società ha per oggetto la promozione, la organizzazione, il	
	sostegno e lo svolgimento di attività e servizi educativi a	

	favore dei soci, dei terzi e della comunità locale sui temi	
	legati allo sviluppo economico e sociale, ai rapporti	
	Nord/Sud, al commercio internazionale, al consumo critico, al-	
	le energie rinnovabili, all'economia solidale e all'ambiente,	
	alla finanza etica e al turismo responsabile;	
	- la gestione dell'attività di commercio equo e solidale, in-	
	tendendosi per tale:	
	- l'attività di cooperazione economica e sociale svolta con	
	Produttori Marginali di beni e/o servizi di aree economicamen-	
	te svantaggiate allo scopo di consentire, accompagnare e mi-	
	gliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia	
	realizzata mediante accordi di lunga durata che prevedano i	
	requisiti previsti dalla Carta Italiana dei Criteri del Com-	
	mercio Equo e Solidale;	
	- l'attività di commercializzazione all'ingrosso o al detta-	
	glio dei prodotti provenienti da quelle filiere svolta unita-	
	mente alla informazione a favore degli acquirenti-fruitori	
	della filiera specifica di ogni prodotto e delle altre carat-	
	teristiche dei progetti di sviluppo legati alla filiera.	
	Per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:	
	1. promuovere, organizzare e gestire servizi di educazione, di	
	informazione, anche in collegamento o con il contributo di en-	
	ti pubblici ed enti privati, quali a titolo esemplificativo:	
	seminari, convegni, serate promozionali, interventi didattici,	
	iniziative divulgative di vario tipo;	

	2. gestire attività di produzione e di distribuzione di mate-	
	riale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli,	
	di organizzazione di corsi ed eventi per incentivare la diffu-	
	sione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguar-	
	danti i temi dello sviluppo economico e sociale, dei rapporti	
	Nord/Sud, del commercio internazionale, del consumo critico,	
	delle energie rinnovabili, dell'economia solidale e dell'am-	
	biente, della finanza etica e del turismo responsabile.	
	3. promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educa-	
	tiva, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi	
	pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevan-	
	de, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benes-	
	sere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle	
	loro famiglie e della comunità in genere.	
	4. gestire Botteghe del Mondo e punti di vendita con le fina-	
	lità descritte sopra;	
	5. svolgere attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio,	
	in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza, di	
	beni e prodotti del circuito del commercio equo e solidale,	
	acquistati o importati direttamente dai Produttori Marginali o	
	tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio na-	
	zionale o estero; svolgere attività di vendita di prodotti	
	biologici e/o provenienti dall'economia sociale e/o locale a	
	chilometro zero;	
	6. svolgere attività di conduzione agricola secondo le finali-	

	tà espresse nella L. N.141/2015, produzione e trasformazione	
	di prodotti anche con materie prime acquistate o importate di-	
	rettamente o tramite terzi, provenienti prevalentemente da	
	Produttori Marginali, produttori biologici o dall'economia so-	
	ciale o locale a chilometro zero;	
	7. organizzare sviluppare e gestire progetti di cooperazione,	
	scambio, sostegno con Produttori Marginali nazionali e/o este-	
	ri;	
	8. promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei	
	prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per so-	
	stenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'orga-	
	nizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a	
	luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalisti-	
	co, storico, politico o economico e altri momenti di aggrega-	
	zione;	
	9. promuovere organizzare e gestire corsi di formazione pro-	
	fessionale, sociale e culturale, anche in collegamento con en-	
	ti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza	
	tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie og-	
	getto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione	
	cooperativa anche con il contributo della U.E.;	
	10. promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando,	
	producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o	
	in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse ar-	
	cheologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o	

	economico o sociale.	
	La Cooperativa potrà svolgere per le società controllate e/o	
	collegate e/o consociate servizi tecnico-amministrativi e di	
	coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività	
	per la soluzione dei problemi di carattere finanziario delle	
	stesse. Per l'espletamento di quanto precede la Cooperativa	
	potrà stipulare convenzioni e partecipare ad appalti, gare,	
	trattative private.	
	La Cooperativa potrà svolgere inoltre ogni altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle nel presente articolo elencate anche	
	in ragione di nuovi e/o modificati strumenti legislativi, non-	
	ché acquistare e/o prendere in affitto impianti, attrezzature,	
	macchinari e terreni e costruire fabbricati per l'espletamento	
	dell'attività sociale, compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, indu-	
	striale e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indiretta-	
	mente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro a solo titolo	
	esemplificativo:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività prevista dal presente statuto;	
	b) dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici	
	- ivi comprese le società di capitale e consortili diretti a	
	consolidare e sviluppare l'attività statutaria, ad agevolare	

	gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito e/o a raffor-	
	zare il movimento cooperativo;	
	c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otte-	
	nimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa ade-	
	risce, nonché a favore di altre cooperative;	
	d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci	
	e la diffusione di strumenti di finanza etica, istituendo una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per	
	la raccolta dei prestiti nei limiti previsti dalla legge, li-	
	mitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, rimanendo tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qual-	
	siasi forma;	
	e) partecipare anche con oblazioni, a tutte le iniziative ido-	
	nee a diffondere e a rafforzare, nei rapporti tra soci e in	
	quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo	
	aiuto e i legami di solidarietà;	
	f) ricevere liberalità da impiegare esclusivamente per il per-	
	seguimento degli scopi sociali.	
	La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	dell'impresa. La Cooperativa potrà emettere gli strumenti fi-	
	nanziari previsti dal presente statuto. La Cooperativa potrà	
	emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai	

	sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra di-	
	sposizione in materia.	
	I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo ammini-	
	strativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma	
	versata.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni	
	di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e	
	nei limiti ivi previsti.	
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli amministratori devono rispettare il principio di pari-	
	tà di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-	
	ci, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nel-	
	la ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e	
	le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica	
	tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono es-	
	sere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per	
	le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costi-	
	tutivo.	
	Art. 7 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto	
	nell'atto costitutivo e nel presente statuto, la legislazione	

	in materia cooperativistica, le disposizioni del codice civile	
	sulle società cooperative e, per quanto da esse non previsto,	
	le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in	
	quanto compatibili.	
	Art. 8 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato; (nel rispetto degli articoli	
	2519 e 2522 c.c).; comunque non inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci divie-	
	ne inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato	
	nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coopera-	
	tiva si scioglie.	
	Possono essere soci tutti coloro che persone fisiche e/o giu-	
	ridiche, enti ed organismi, non abbiano interessi contrastanti	
	con quelli della cooperativa.	
	Possono essere soci tutti coloro che intendono avvalersi delle	
	prestazioni e fruire delle attività svolte dalla cooperativa.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della cooperativa, persone fisiche che	
	svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.	
	Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio,	
	imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul	
	territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa	
	esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concor-	
	renza o in posizione di conflitto con essa.	

	I Soci Volontari, che prestano gratuitamente attività lavora-	
	tiva a favore della Cooperativa, sono iscritti in apposita se-	
	zione del Libro Soci ed il loro numero non può essere superio-	
	re alla metà del numero complessivo dei soci.	
	Art. 9 - Procedura di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	
	siglio di Amministrazione domanda scritta, dalla quale dovràn-	
	no risultare:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice	
	fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda do-	
	vrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;	
	b) l'indicazione del possesso dei requisiti di cui al prece-	
	dente art. 8;	
	c) il numero di quote che intende sottoscrivere che non dovrà	
	comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge o di	
	statuto.	
	Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:	
	- impegnarsi a versare la tassa di ammissione, intendendosi	
	per tale il rimborso delle spese amministrative della ammis-	
	sione;	
	- impegnarsi a versare il sovrapprezzo, qualora determinato	
	dal Consiglio di amministrazione;	
	- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, con particolare	
	referimento alla clausola compromissoria, ai regolamenti ed	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	

	La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica	
	dovrà precisare:	
	a) denominazione, sede, attività, codice fiscale;	
	b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione	
	della persona fisica designata a rappresentarla e della quota	
	di capitale che intende sottoscrivere.	
	La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare	
	la eventuale tassa di ammissione e l'eventuale sovrapprezzo, e	
	ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Il Consi-	
	glio di Amministrazione, accerta l'esistenza dei requisiti di	
	cui al presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incom-	
	patibilità ivi indicate, delibera sulla domanda motivando un	
	eventuale mancato accoglimento. La delibera di ammissione di-	
	venterà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da	
	parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti	
	dovuti per legge.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli	
	interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della	
	domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronun-	
	ci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, de-	
	libera su tale argomento in occasione della sua prima succes-	

	siva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	È fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contempora-	
	neamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi	
	sociali e che esplichino attività concorrente nonché di pre-	
	stare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto	
	uguale o analogo o connesso a quello della cooperativa, salvo	
	espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, che delibe-	
	rerà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ul-	
	teriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga	
	al suddetto divieto.	
	Il socio lavoratore deve inoltre astenersi, anche al di fuori	
	dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comporta-	
	menti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve	
	riporre nella sua attitudine personale e professionale a par-	
	tecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi	
	sociali.	
	Il socio fruitore non deve svolgere direttamente o indiretta-	
	mente attività di produzione e/o commercio dei prodotti trat-	
	tati dalla cooperativa e comunque non deve svolgere diretta-	
	mente o indirettamente attività in concorrenza con la coopera-	
	tiva.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	

	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci, in con-	
	formità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto,	
	il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai	
	ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività	
	degli amministratori.	
	Art. 11 - Accesso allo scambio mutualistico	
	La cooperativa organizza la propria attività economica in modo	
	tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare	
	con essa cooperativa rapporti mutualistici in conformità al	
	suo scopo e al suo oggetto e pertanto di accedere alle oppor-	
	tunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che	
	la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le poli-	
	tiche e le strategie economiche e gestionali decise dagli am-	
	ministratori;	
	Art. 12 - Obblighi dei soci	
	I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da libera-	
	re nei termini di cui infra; l'eventuale sovrapprezzo e la	
	eventuale tassa di ammissione dovranno essere versati immedia-	
	tamente.	
	I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Rego-	
	lamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali.	
	Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e preci-	
	samente:	

	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Am-	
	ministrazione e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di	
	comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministra-	
	tori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto	
	libro.	
	Art. 13 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la	
	cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposi-	
	zione al Tribunale.	
	In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono	

	comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le quote	
	di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni propo-	
	ste dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che	
	abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha	
	effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione,	
	ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione stessa.	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	Art. 14 - Recesso ed Esclusione	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per	
	causa di morte, o scioglimento dell'ente o persona giuridica.	
	A) Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto può recedere il socio:	
	1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati moti-	
	vi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legit-	
	timino il recesso.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di let-	
	tera raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso en-	
	tro sessanta giorni dal suo ricevimento.	

	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi il Tribunale.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura	
	dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre	
	mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario.	
	B) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	con inadempimenti gravi;	
	b) che non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee	
	regolarmente convocate senza giustificato motivo da	
	comunicarsi per iscritto entro 5 (cinque) giorni;	
	c) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	delle quote sottoscritte o dei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, purché	
	l'inadempimento sia grave;	

	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	gli interessi sociali;	
	e) che commetta gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti	
	dalla legge;	
	f) che in qualunque modo rechi danni gravi alla Cooperativa;	
	g) che sia stato condannato con sentenza penale passata in	
	giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone,	
	commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto so-	
	ciale;	
	h) nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di	
	interdizione, inabilitazione ovvero in caso di condanna del	
	socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche tem-	
	poranea dai pubblici uffici;	
	i) che sia stato dichiarato fallito.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in mate-	
	ria di esclusione del socio.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle	
	quote secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documenta-	
	zione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto	

	alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico de-	
	legato alla riscossione medesima.	
	Art. 16 - Liquidazione e rimborso delle quote	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente	
	ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e i	
	dividendi eventualmente maturati e non corrisposti. La liqui-	
	dazione della partecipazione sociale comprende il rimborso	
	dell'eventuale sovrapprezzo. Il pagamento deve essere effe-	
	tuato entro 180 giorni dalla approvazione del bilancio.	
	Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'origi-	
	nario conferimento del socio, e corrispondente alle quote as-	
	segnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ri-	
	storni, come consentito dall'art. 2545 sexies l'organo ammini-	
	strativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più	
	rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di	
	tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.	
	Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione	
	della partecipazione si sono verificati.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota o per il rimborso delle quote. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	società gli eredi del socio defunto.	
	Patrimonio e mutualità	
	Art. 18 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti	
	dei soci;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale soprapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista	
	per legge.	
	Art. 19 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	

	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 20 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile ed è rappresentato da quote del valore	
	nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascu-	
	na e comunque non inferiore al valore minimo stabilito dalla	
	legge, al momento della loro emissione. Nessun socio può avere	
	tante quote, il cui valore nominale sia complessivamente supe-	
	riore al limite previsto dalla legge.	
	Art. 21 - Bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni an-	
	no.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla	
	redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Art. 22 - Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-	
	narli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	
	per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di	

	legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 23 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	
	nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ri-	
	storni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap-	
	posito regolamento, con la precisazione che la qualità degli	
	scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla quali-	
	tà dei beni o servizi acquisiti dal socio.	
	Assemblea	
	Art. 24 - Convocazione	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è	
	convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'e-	
	lenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno,	
	dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche	
	l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda	
	convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno	
	fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno dieci giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato	

	ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazio-	
	ne che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di	
	comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio de-	
	stinatario e come tale risultante dal libro dei soci.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affis-	
	so presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono quel-	
	lo in cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per	
	delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e	
	all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'or-	
	gano amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi:	
	- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;	
	- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni as-	
	sunte ai componenti non presenti dei predetti organi. L'assem-	
	blea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel	
	territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	

	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo-	
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società. L'assemblea deve essere altresì	
	convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla leg-	
	ge.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli in-	
	tervenuti.	
	Art. 25 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente	
	una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti	
	di legge, in prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	

	straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, in	
	proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno	
	la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto	
	di voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria	
	che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci presenti.	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera valida-	
	mente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappre-	
	sentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno	
	salvo diverse maggioranze richieste dalla legge e salvo che	
	sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui oc-	
	corre il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappre-	
	sentati aventi diritto al voto.	
	Art. 26 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni so-	
	cio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle quote	
	possedute.	
	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai	
	portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto sta-	
	bilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.	
	Art. 27 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci.	

	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di	
	subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Cia-	
	scun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa ancorché non soci.	
	Art. 28 - Consiglio di amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione, composto da un minimo di tre ad un massimo di 15 mem-	
	bri.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non supe-	
	riore a cinque esercizi stabilito dall'assemblea all'atto del-	
	la nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del-	
	la loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili nei limi-	
	ti di legge.	
	Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di	
	amministrazione, ai loro possessori spetterà il diritto di	
	eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo	
	del totale. In caso di mancato esercizio di tale diritto,	

	spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina inte-	
	grativa.	
	Art. 29 - Adunanze del consiglio	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio	
	stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice pre-	
	sidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche	
	estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che	
	il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta ri-	
	chiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spe-	
	dire o consegnare a mano almeno tre giorni prima a ciascun	
	membro del consiglio e del collegio sindacale - ove nominato -	
	o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di	
	posta elettronica che dovrà essere ricevuto dal destinatario	
	almeno un giorno libero prima dell'adunanza.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio	
	di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sin-	
	daci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	

	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo	
	che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una	
	maggioranza diversa.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono con-	
	stare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione,	
	purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei rela-	
	tivi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il	
	presidente ed il segretario.	
	Art. 30 - Sostituzione degli amministratori	

	Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'eser-	
	cizio vale il disposto dell'art. 2386 cc.	
	Art. 31 - Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per	
	la gestione sia ordinaria che straordinaria della cooperativa,	
	salvo i limiti stabiliti nell'atto di nomina.	
	Art. 32 - Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.	
	2381 cc, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte	
	singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso	
	il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da al-	
	cuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei	
	poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in ma-	
	teria di ammissione, recesso o esclusione dei soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazio-	
	ne e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effe-	
	tuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di	
	due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segre-	
	tario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di	
	amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato	

	dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei componenti.	
	II consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati,	
	nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determi-	
	nandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 33 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione, ai vice-presidenti ed agli ammi-	
	nistratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta	
	secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina.	
	Art. 34 - Compensi e rimborsi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso	
	degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministrato-	
	ri, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risolu-	
	zione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	Controllo	
	Art. 35 - Controllo diretto dei soci	
	Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2476,	
	comma 2 cc, i soci, quando almeno un decimo del numero com-	

	plessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la coo-	
	perativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare,	
	attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un	
	professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro del-	
	le deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.	
	I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in	
	mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti	
	rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 36 - Organo di controllo e revisore contabile	
	La cooperativa può nominare un organo di controllo o di revi-	
	sione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è	
	obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposi-	
	zioni sulla società a responsabilità limitata.	
	La Scioglimento liquidazione devoluzione	
	Art. 37 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva nei casi in cui tale accertamento non compete agli ammi-	
	nistratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi. L'assem-	
	blea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	

	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del	
	consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 38 - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, de-	
	dotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente matura-	
	ti, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al pre-	
	sente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514	
	lettera d) c.c..	
	Art. 39 - Clausola Compromissoria	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle	
	quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal	
	Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la	
	sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30	
	(trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligen-	
	te. L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	

37 di 37